



Titolo

DIRITTO DI ACCESSO – ORDINAMENTO SPORTIVO – AMMISSIBILITÀ

Descrizione

In base al principio pluralistico, ammessa la coesistenza tra ordinamenti a fini generali e ordinamenti a fini settoriali, si deve ritenere l'asimmetria del rapporto tra i sistemi ordinamentali (i primi riconoscono i secondi) tale che il carattere dell'autonomia non assorbe anche quello dell'autosufficienza, con la conseguenza che l'ordinamento sportivo (settoriale) si debba trovare necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi generali. Secondo questa matrice relazionale è inquadrabile la progressiva rilevanza del diritto di accesso nell'ordinamento a fini generali (cui corrisponde l'elevazione del concetto di trasparenza quale condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, che integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino) rispetto all'ordinamento sportivo: poiché il ribaltamento di prospettiva sull'esercizio del diritto di accesso (prima confinato ai soli documenti amministrativi, poi limitato a quelli oggetto di pubblicazione, ed oggi esteso a tutte le informazioni detenute da un pubblico potere) impone di considerare la trasparenza come regola generale mentre la riservatezza e il segreto solo delle eccezioni, e ciò in coerenza ed in analogia con gli ordinamenti in cui vige il c.d. Freedom of Information Act (FOIA), tanto che l'ordinamento italiano riconosce e tutela la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni quale "diritto fondamentale", il principio di trasparenza "ben può e deve essere trasferibile...agli organi amministrativi dello sport" (CFA, Sezioni Unite, n. 97/CFA/2019-2020 del 29 luglio 2020; Collegio di Garanzia n. 74/2017). L'ordinamento sportivo – in via generale - è quindi permeabile ai principi in materia di accesso che connotano l'ordinamento statale.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 21/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

Legge n. 241/1990;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0021 CFA del 11 agosto 2023 (sig. Giuseppe Fonisto/Procura Federale)